

Verbale n. **52**

Seduta antimeridiana del 24 aprile 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.14

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 52ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Miani.
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Celebrazione Fieste de Patrie dal Friûl

Il Presidente del Consiglio regionale BORDIN e il Presidente della Regione FEDRIGA, nell'ambito dei propri interventi celebrativi, nel richiamare i momenti storici di decisiva importanza per la nascita della "Patrie del Friûl", ricordati pure il 3 aprile di ogni anno in tante comunità locali della regione, evidenziano che tale ricorrenza non è solo un momento istituzionale, ma anche uno stimolo all'impegno politico per ribadire il sostegno alla lingua e alla cultura friulana, che al pari delle altre minoranze linguistiche costituisce l'asse portante dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia.

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **2 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Disposizioni multisettoriali e di semplificazione" (18)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI**)

Il PRESIDENTE ricorda che, al termine della seduta pomeridiana di ieri, è stato approvato l'articolo 12 del Capo I del provvedimento, e che ora i lavori procederanno con l'esame del Capo successivo in materia di attività produttive e turismo.

All'articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO,

Emendamento modificativo (13.1)

"Capo II

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 3/2015)

Al comma 1 dell'articolo 13, prima della lettera a) viene aggiunta la seguente:

<<a ante) al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole "nel territorio del Comune di Cividale del Friuli" si aggiungono le seguenti "e nel territorio del Comune di Gorizia".>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

CAPOZZI

Emendamento modificativo (13.2)

"Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<sono soppresse>> sono aggiunte le seguenti <<e dopo la parola << localizzate>> sono aggiunte le seguenti <<a un'altitudine superiore ai 50 metri sul livello del mare>> >>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il consigliere FASIOLO illustra l'emendamento 13.1.

La Relatrice di minoranza CAPOZZI illustra l'emendamento 13.2.

In sede di dibattito intervengono i consiglieri HONSELL e PELLEGRINO (i quali aggiungono, entrambi, con il consenso della proponente, la propria firma all'emendamento 13.2).

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, gli emendamenti 13.1 e 13.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 13, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento:

BUNA, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (17 bis.1)

“1. Dopo l'articolo 17 del ddl 18 è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 bis della legge 50/1993 dopo la lett. i) è inserita la seguente:

<<<<lett. i bis) può stipulare convenzioni con le Associazioni delle forze dell'ordine iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. - ed i gestori dei siti turistici, affinché i volontari appartenenti alle medesime svolgano, in funzione di supporto alle forze dell'ordine, funzione di deterrenza, anche visiva, ma limitatamente con compiti di osservazione e segnalazione agli utenti del rispetto delle regole di convivenza civile nei siti turistici della regione. Ai volontari, per lo svolgimento delle citate funzioni viene solamente garantito l'accesso ai siti turistici ove questo sia previsto a pagamento;>>>>.>>”

Nota tecnica: Con l'emendamento si intende consentire a Promoturismo FVG, ove ritenuto opportuno, la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni delle forze dell'ordine iscritte nel RUNTS al fine di supportare le forze dell'ordine, funzione di deterrenza, anche visiva, ma limitatamente con compiti di osservazione e segnalazione agli utenti del rispetto delle regole di convivenza civile nei siti turistici della Regione.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

La consigliera BUNA ritira tale emendamento per trasformarlo in un Ordine del giorno.

Gli articoli 18 e 19, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 20 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CONFICONI, COSOLINI

Emendamento modificativo (20.1)

"Il comma 71 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come sostituito dall'articolo 20 è così modificato:

<<71. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 70.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito interviene il solo consigliere HONSELL (il quale, tra l'altro, aggiunge, con il consenso dei proponenti, la propria firma all'emendamento 20.1).

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 20.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 20, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 27 è stato presentato il seguente emendamento:

BUNA, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (27.1)

"1. All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nella rubrica, la parola <<Modifica>> è sostituita dalla seguente: <<Modifiche>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 30, dell'articolo 2, della legge regionale 13/2019, dopo le parole <<cammini Religiosi Europei>> sono inserite le seguenti: <<, anche in vista del Giubileo 2025>>."

Nota tecnica: L'emendamento amplia la possibilità di intervento di PromoTurismoFVG del progetto di valorizzazione dei cammini religiosi anche in vista del Giubileo 2025.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

La consigliera BUNA illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento in sede di dibattito del Relatore di minoranza MORETTI, astenuti i Relatori di MINORANZA, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 27.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 27, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Gli articoli 28, 29 e 30, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 30 bis:

CELOTTI, MARTINES, FASIOLO, POZZO, MENTIL, CONFICONI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (30 bis.1)

"Dopo l'articolo 40, si aggiunge il seguente:

<<Art. 30 bis.1

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 3/2021)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 3/2021, viene inserito il seguente:

<<1 bis. Sono altresì beneficiari dei contributi di cui al comma 1 anche i soggetti privati che ristrutturano edifici di interesse storico situati nel raggio di 500 m di una delle ciclovie appartenenti alla Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR), al fine di ricavare degli alloggi ricettivi.

Fermo restando l'obbligo specifico di mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni, tali soggetti sono esenti dal collocare tali immobili sul mercato mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021 e all'articolo 4 del DPR n. 152/Pres del giorno 8 settembre 2021. >>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera CELOTTI illustra tale emendamento.

Favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 30 bis.1, istitutivo dell'articolo 30 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Gli articoli 31, 32, 33 e 34, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento:

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (35.1)

"1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) al comma 2, lettera c), dopo le parole <<produzione artigianale di gelato>> sono inserite le seguenti: <<di qualità>>.>>;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: <<b bis) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e stabilisce i relativi controlli.>>.>>"

Nota tecnica: Il presente emendamento inserisce la specifica <<di qualità>> per coordinamento testuale e ripristina la parte relativa alla tutela del consumatore mediante l'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché quella relativa all'effettuazione dei controlli.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

La consigliera SPAGNOLO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito intervengono i Relatori di minoranza CAPOZZI e MORETTI (il quale, nel ricordare la già avviata procedura d'infrazione europea sulla materia trattata, chiede ai proponenti il ritiro) e il consigliere HONSELL (il quale motiva ulteriormente la richiesta di ritiro dell'emendamento).

Contrari i relatori di MINORANZA, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 35.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 35, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 36, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 37 è stato presentato il seguente emendamento:

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (37.1)

"1. La lettera e), del comma 1, dell'articolo 37 è sostituita dalla seguente: <<e) il comma 5 è abrogato.>>"

Nota tecnica: Il presente emendamento abroga il riferimento alle imprese agricole, in quanto le stesse sono state escluse dal testo normativo.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

La consigliera SPAGNOLO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza MORETTI, il consigliere MENTIL, il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale invita i proponenti a ritirare l'emendamento per poi ridiscuterne i contenuti in commissione) e il relatore di maggioranza CALLIGARIS (il quale, al fine di fare maggiore chiarezza sull'argomento, spiega il lavoro svolto con gli emendamenti testè presentati sulla materia per poter fare fronte alla procedura d'infrazione).

Contrari i Relatori di MINORANZA, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 37.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 37, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 38 è stato presentato il seguente emendamento:

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento modificativo (38.1)

"1. All'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: <<(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità)>>;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) al comma 1, le parole <<, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità>> sono sostituite dalle seguenti: <<e delle gelaterie di qualità>>>>;

c) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. All'Elenco regionale possono richiedere l'iscrizione le imprese che svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3, purché il responsabile di

produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5>>.>>

d) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: <<c bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2 bis. L'elenco regionale è suddiviso in due sezioni in cui sono iscritte:

a) le "gelaterie artigianali di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) le "gelaterie di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 svolgenti attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi simili).>>.>>"

Nota tecnica: Il presente emendamento inserisce nella rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 18/2021 il riferimento alle gelaterie di qualità, estendendo quindi la possibilità di produrre il gelato secondo le caratteristiche di cui alla legge regionale anche in favore dei ristoratori. La modifica inserita con la lettera b) conforma il testo normativo alla rubrica dell'articolo. Da ultimo, le modifiche introdotte dalle lettere c) e d) consistono nella diretta conseguenza di quanto previsto alla lettera a).

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

La consigliera SPAGNOLO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono i consiglieri MARTINES e POZZO.

Contrari i Relatori di MINORANZA, favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 38.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 38, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 39, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 40 è stato presentato il seguente emendamento:

SPAGNOLO, CALLIGARIS

Emendamento soppressivo (40.1)

"1. L'articolo 40 è soppresso."

Nota tecnica: Il presente emendamento, in seguito a quanto emerso dai confronti tecnici con gli Uffici, riporta l'articolo 6 della legge regionale 18/2021 alla versione originaria, prevedendo quindi ispezioni e controlli.

Nota finanziaria: L'emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

La consigliera SPAGNOLO, nell'illustrare tale emendamento, sottolinea che la materia è stata condivisa con gli operatori del settore.

Nel successivo dibattito, intervengono il Relatore di minoranza MORETTI (il quale ribadisce la propria contrarietà su tutta la normativa recente regionale riguardante l'area di attività "produzione di gelati") e i consiglieri MENTIL e MARTINES.

Contrari i Relatori di MAGGIORANZA, il PRESIDENTE pone, in termini regolamentari, il mantenimento dell'articolo 40, che non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 40 bis, con un relativo subemendamento:

MORETTI, MARTINES, FASIOLO

Subemendamento modificativo all'emendamento 40 bis.1 (40 bis.0.1)

"All'emendamento 40 bis. 1, dopo le parole <<nell'area geografica di GO! 2025>> si aggiungono le seguenti: <<e nel territorio del Comune di Palmanova>>."

Nota: Il presente subemendamento non comporta maggiori oneri finanziari

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (40 bis.1)

"Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

<<Art. 40 bis

(Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento << GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>)

1. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento << GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>> e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia – SviluppoImpresa) ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei Comuni ricompresi nell'area geografica di GO! 2025 che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o ad una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2024 e 2025 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026. (cap. 10063/S)."

Il consigliere MARTINES illustra il subemendamento 40 bis.0.1.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 40 bis.1.

Nel successivo dibattito prendono la parola, nell'ordine, il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale chiede alcuni chiarimenti sull'emendamento giuntale), ripetutamente la consigliera FASIOLO (la quale rileva positivamente il recepimento di un proprio Ordine del giorno) e l'assessore BINI (il quale fornisce i chiarimenti richiesti).

A questo punto, il PRESIDENTE, nell'accogliere una richiesta sull'ordine dei lavori da parte del Relatore di maggioranza CALLIGARIS, sospende momentaneamente la seduta per consentire un approfondimento degli emendamenti di cui all'articolo in discussione.

La seduta viene così sospesa alle ore 11.38.

La seduta riprende alle ore 11.49.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, comunica subito che sul subemendamento 40 bis 0.1 tutte le forze politiche appongono la firma.

Prendono la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza CAPOZZI (favorevole sull'emendamento 40 bis 0.1 e contraria sull'emendamento 40 bis.1), MORETUZZO (favorevole sull'emendamento 40 bis 0.1 e astenuto sull'emendamento 40 bis.1), MORETTI (favorevole agli emendamenti 40 bis 0.1 e 40 bis.1), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (tutti favorevoli a entrambi gli emendamenti)

Il subemendamento 40 bis.0.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 40 bis.1, posto in votazione nel testo subemendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 40 ter, con un relativo subemendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (40 ter.1)

"Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

<<Art. 40 ter

(Valorizzazione e adeguamento del sito Aeroporto Duca d'Aosta)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Comune di Gorizia e l'Aeroporto Duca d'Aosta per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'aeroporto per ospitare grandi eventi anche in occasione di "GO!2025".*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/NI 16010).*
- 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. >>. (S/60006)."*

L'assessore BINI illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri BERNARDIS e FASIOLO e il Relatore di minoranza MORETTI.

Prendono la parola, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si astiene), MORETUZZO (favorevole) e MORETTI (contrario), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 40 ter.1, istitutivo dell'articolo 40 ter, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame degli articoli del Capo III, di competenza dell'assessore Zannier.

L'articolo 41, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 41 bis:

MIANI, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (41 bis.1)

"Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

<<Art. 41 bis

(Domande per la concessione di contributi a valere sulla

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

1. Al fine di dare completa attuazione alla "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2022-2024. Aggiornamento annuale per il 2024" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 2 febbraio 2024, ulteriori domande per le azioni da realizzare nel settore relativo agli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme BCAA, all'utilizzo delle tecnologie digitali nell'agricoltura, al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, alla prevenzione e la gestione dei rischi, alla salute e sicurezza sul lavoro, agli aspetti di pianificazione aziendale e alla valutazione della convenienza degli investimenti nelle aziende agricole, possono essere presentate entro 10 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'istruttoria delle domande di cui al comma 1 si svolge secondo le previsioni della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) e della deliberazione della Giunta regionale n. 160/2024, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:

a) i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 5/2006 entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande;

b) i contributi sono concessi dal Servizio competente entro 15 giorni dal parere della Commissione di cui alla lettera a);

c) contributi sono concessi ai soggetti erogatori dei servizi nella misura massima di 35.000 euro.

3. Per le finalità previste dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/4007)>>"

Nota tecnica

La norma proposta integra la disciplina relativa ai contributi a favore dei soggetti (ConSORZI di tutela, Associazioni dei produttori Biologici, Organizzazioni dei Produttori) che erogano servizi alle imprese agricole nell'ambito del SISSAR 2024 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale).

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, in sede di dibattito, del Relatore di minoranza MORETTI (il quale chiede alla Giunta spiegazioni sul contenuto dell'emendamento) e dell'assessore ZANNIER (il quale fornisce le spiegazioni richieste), prendono la parola, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenuato), MORETUZZO (astenuato) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ZANNIER (questi, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 41 bis.1, istitutivo dell'articolo 41 bis, posto in votazione viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 41 ter:

MIANI, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (41 ter.1)

"Dopo l'articolo 41 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 41 ter

(Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi)

1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all'interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres, l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 40 septies della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel 2024 le domande di contributo di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996 possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, in deroga a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 17 e 20 del decreto del Presidente della Regione n. 041/2023.
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996, come integrato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (S/10254, S/10255, S/10259)."

Nota tecnica: Con l'emendamento si aggiorna l'importo concesso ai conduttori, pubblici o privati, per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi relativamente ai fondi compresi in riserve o in biotopi naturali.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, in sede di dibattito, della consigliera BUNA (la quale, con il consenso dei proponenti, sottoscrive l'emendamento 41 ter.1), il Relatore di minoranza MORETTI (il quale chiede alla Giunta spiegazioni sul contenuto dell'emendamento) e dell'assessore ZANNIER (il quale fornisce le spiegazioni richieste), prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO e DI BERT, e per la Giunta l'assessore ZANNIER (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 41 ter.1, istitutivo dell'articolo 41 ter, posto in votazione viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 41 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (41 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

<<Art. 41 quater

(Domanda per la concessione di finanziamenti agevolati da parte delle associazioni degli allevatori)

1. *Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nell'anno 2024, le associazioni allevatori aventi sede in regione presentano domanda per la concessione dei finanziamenti agevolati entro il 31 maggio.*

2. *Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 27/2012, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).>>"*

*La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale
L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.*

L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO e DI BERT, e per la Giunta l'assessore ZANNIER (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 41 quater.1, istitutivo dell'articolo 41 quater, posto in votazione viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 41 quinquies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (41 quinquies.1)

"Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

<<Art. 41 quinquies

(Domande di contributo per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie)

1. *Le domande per i contributi di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) presentate, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2023 fino al 30 aprile 2024, oltre la scadenza stabilita dall'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 63, possono essere riproposte entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/11034)*

3. *Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap S/4007)>>."*

L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ZANNIER (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 41 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 41 quinquies, posto in votazione viene approvato.

All'articolo 42 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, CARLI, MENTIL, FASIOLO, POZZO, COSOLINI

Emendamento modificativo (42.1)

"Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. All'articolo 27, comma 7, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.) la lettera d) è abrogata. >>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento dell'assessore ZANNIER (il quale, tra l'altro, si dichiara contrario all'emendamento), intervengono, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (questi, tutti, favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ZANNIER (questi, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento).

L'emendamento 42.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 42, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 42 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (42 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

<<Art. 42 bis

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Chiunque contravvenga a ciascuno degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa di 200 euro.>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le funzioni e i compiti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, al cui bilancio sono introitate le relative entrate.>>.>>."

Nota: La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale

L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI (contraria), MORETUZZO (astenuato) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ZANNIER (questi, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 42 bis.1, istitutivo dell'articolo 42 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 43 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (43.1)

"1. Il comma 2 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 42.708,50 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (N.I. S/13051).>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 (cap S/7032). (cap S/3171)

2 ter. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (N.I. S/13052).

2 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 ter si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (cap S/7032)>>."

L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ZANNIER (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 43.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 43, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 44, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 44 bis:

FERRARI, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (44 bis.1)

“Dopo l’articolo 44 è inserito il seguente:

<<Art. 44 bis

(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 4/2008)

1. La lettera d) del comma 2, dell’articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 2008 n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano) è sostituita dalla seguente:

<<d) all’erogazione del saldo successivamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, da presentare attraverso una dichiarazione attestante che l’attività oggetto di incentivo è stata realizzata nel rispetto delle normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, che gli obiettivi previsti dal PAL sono stati raggiunti e l’importo complessivo della spesa sostenuta. >>”

Nota tecnica: L’emendamento proposto è finalizzato a consentire la presentazione in forma semplificata della rendicontazione del Piano di azione locale 2009-2011 (PAL), che non esclude la completa e sostanziale realizzazione degli interventi.

Nota finanziaria: L’emendamento è a carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio della Regione.

Il consigliere FERRARI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI (questi, tutti, si astengono sull’emendamento), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l’assessore ZANNIER (questi, tutti, favorevoli all’emendamento).

L’emendamento 44 bis.1, istitutivo dell’articolo 44 bis, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 45 e 46, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell’ordine, vengono approvati.

All’articolo 47 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo dell’articolo 47 (47.1)

“1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 47 sono inserite le seguenti:

<<a bis) al comma 38 le parole <<dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi>>;

a ter) al comma 39 le parole <<nel limite di un asse viario per richiedente>> sono soppresse;

a quater) al comma 40 dopo le parole <<La domanda è presentata>> sono inserite le seguenti: <<dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno>> e sono soppresse le seguenti parole: <<relativi al medesimo asse viario>>;

a quinques) il comma 41 è sostituito dal seguente:

<<41. L’istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell’esercizio. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell’ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all’anno per ciascun beneficiario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del

contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario.>>.

2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38 della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo S/68207)

1ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 1bis, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui al comma 43 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, previste in 500.000 euro per l'anno 2024 con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.>>. (E/3040)."

L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento della consigliera PELLEGRINO, intervengono, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (astenuito) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ZANNIER (questi, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 47.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 47, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 48 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (48.1)

"1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 è inserita la seguente:

<<a bis) il comma 43 è sostituito dal seguente:

<<43. Al fine di dare applicazione alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare centri di raccolta, dotati di adeguate celle refrigeranti, dove le carcasse saranno consegnate per la successiva immissione nel circuito commerciale.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 43 dell'articolo 4 della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, lettera a bis), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (NI S/13053)

1 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo S/6131)>>."

L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi del Relatore di minoranza MORETTI (il quale chiede alla Giunta spiegazioni sul contenuto dell'emendamento) e dell'assessore ZANNIER (il quale fornisce le spiegazioni richieste), intervengono, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI (astenuta), MORETUZZO (favorevole) e MORETTI (astenuto), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ZANNIER (questi, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 48.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 48, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 49, 50, 51 e 52, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 52 bis:

DI BERT, MAZZOLINI, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO

Emendamento aggiuntivo (52 bis.1)

"Dopo l'articolo 52, inserito il seguente:

<<Art. 52 bis

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2023)

All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16 (Legge di stabilità 2024) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 93 è inserito il seguente:

<<93 bis In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 92, sono considerate ammissibili anche le spese per operazioni dirette a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, sostenute nei due anni precedenti alla presentazione della domanda>>;

b) al comma 94, le parole <<e il Comune di Prepotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i Comuni di Prepotto e di Cividale del Friuli>>;

c) dopo il comma 96 è inserito il seguente:

<<96 bis L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana) è abrogato.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Il consigliere MAZZOLINI illustra tale emendamento.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, i Relatori di minoranza MORETTI (il quale chiede alla maggioranza spiegazioni sul contenuto dell'emendamento) e MORETUZZO (il quale, in *lingua friulana*, si associa alla richiesta di spiegazioni) ed il Relatore di maggioranza DI BERT.

Il consigliere MAZZOLINI, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, stigmatizza alcune affermazioni effettuate in precedenza dal Relatore di minoranza Moretti nei suoi confronti.

Il PRESIDENTE invita, quindi, tutti i Consiglieri a evitare nei propri interventi affermazioni che possano essere irrispettose dei colleghi.

A questo punto, sempre sull'ordine dei lavori, si apre un animato dibattito in tema di comportamenti, di correttezza e di rispetto reciproco fra Consiglieri durante i lavori d'Aula, nel quale intervengono, nell'ordine, i consiglieri MARTINES e CARLI, il Relatore di maggioranza CALLIGARIS, ancora il PRESIDENTE, i consiglieri COSOLINI e RUSSO, ancora il PRESIDENTE, il Relatore di maggioranza BASSO, e il PRESIDENTE, i consiglieri POLESELLO, MENTIL e TRELEANI, ulteriormente il PRESIDENTE ed, infine, la consigliera FASIOLO.

Nella prosecuzione del dibattito sull'articolo, quindi, interviene in replica l'assessore ZANNIER, il quale, dopo alcune considerazioni sulla discussione appena conclusasi, fornisce i chiarimenti che gli erano stati richiesti in precedenza.

Intervengono, quindi, in sede di pareri, i Relatori di minoranza CAPOZZI (contraria), MORETUZZO (astenuto) e MORETTI (astenuto), i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ZANNIER (questi, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 51 bis.1, istitutivo dell'articolo 51 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'assessore ZANNIER, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, considerando che sono trascorse le ore 13.30, orario previsto per la conclusione della seduta antimeridiana, chiede alla Presidenza la possibilità di portare comunque a termine l'esame degli ultimi due articoli di sua competenza prima della sospensione dei lavori.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono contrarietà da parte dell'Aula, accoglie tale richiesta.

L'articolo 53, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 53 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (53 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente

<<Art. 53 bis

(Disposizioni in materia finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi. (S/3102)

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno sull'anno 2027 dell'importo di 60.000 euro dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap S/4007) e per 70.000 euro dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) -

Titolo n. 1 (Spese correnti) (cap S/3193) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.>>.”

L'assessore ZANNIER illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento del Relatore di minoranza MORETTI, in sede di pareri, prendono la parola i Relatori di minoranza CAPOZZI, MORETUZZO e MORETTI, i Relatori di maggioranza BASSO, CABIBBO, DI BERT e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ZANNIER (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 53 bis.1, istitutivo dell'articolo 53 bis, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, vista l'ora, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana, alle ore 14.45, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13.35.

IL PRESIDENTE

PER IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO